ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI REGGIO CALABRIA

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
Provincia di Reggio Calabria

Prot. n.003231 A
del 29/10/2026

PROTOCOLLO PER LE OPERAZIONI DI CTU

ATP EX. ART. 445-BIS

Il presente protocollo, frutto di un confronto tra medici, avvocati e magistrati, ha lo scopo di fornire ai Consulenti Tecnici d'ufficio (CTU) indicazioni sulle modalità di espletamento degli incarichi conferiti dal Giudice nell'ambito dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo (ATP), ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di garantire uniformità e ridurre i tempi di definizione del procedimento.

***

Una volta accettato l'incarico e prestato giuramento, in udienza o con le modalità telematiche, il CTU ha accesso al fascicolo telematico e può dare inizio alle operazioni peritali attenendosi alle seguenti direttive:

1. Comunicazione di inizio operazioni peritali

Il CTU deve inviare apposita convocazione alle parti almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni peritali.

Si precisa che la comunicazione alla Direzione Provinciale dell'INPS va fatta entro il suddetto termine a pena di nullità delle operazioni peritali.

La comunicazione va inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: direzione.provinciale.reggiocalabria@postacert.inps.gov.it o, in alternativa, tramite "Portale dei servizi per il CTU" e nella stessa comunicazione andrà indicata la data, il luogo e l'ora d'inizio della visita peritale già fissata nel verbale di giuramento; le ricevute delle PEC attestante l'avvenuto inoltro dovranno essere allegate alla Consulenza Tecnica.

Qualora visionando il fascicolo il nominato CTU ritenga ricorrano motivi di incompatibilità, dovrà comunicarlo al Giudice e chiedere di potersi astenere.

2. Svolgimento visita peritale

Il CTU deve dare inizio alle operazioni peritali nel tempo e nel luogo indicati nel verbale di giuramento e/o in altra comunicazione all'uopo trasmessa e/o resa nota alle parti.

Sarà cura dell'avvocato informare il CTU del deposito nel fascicolo telematico di eventuale documentazione sanitaria avente data successiva al conferimento dell'incarico e depositata prima delle operazioni peritali.
Sarà, comunque, onere del CTU verificare l'avvenuto deposito di tale documentazione nel fascicolo telematico.
Qualora il CTU ritenga necessarie delle visite specialistiche per meglio arrivare ad una valutazione corretta, ha la facoltà di chiedere nuovi accertamenti.
I relativi referti dovranno essere inviati per PEC al CTU da parte dal difensore del periziato.
La visita deve svolgersi nel rispetto della dignità del soggetto e delle norme deontologiche, nonché garantendo l'accesso ai locali in assenza di barriere architettoniche.
Alla visita peritale può presenziare il consulente tecnico della parte ex art. 201 c.p.c., la cui nomina risulti dal fascicolo telematico.
Il CTP deve essere nominato entro l'inizio delle operazioni peritali mediante deposito di atto di nomina nel fascicolo telematico di causa.
Qualora il periziando nomini immediatamente prima delle operazioni peritali un CTP ex art.201 c.p.c, dovrà fornire al CTU la copia della ricevuta di deposito nel fascicolo telematico. Qualora ciò non sia possibile in quella sede, il difensore, previo deposito nel fascicolo telematico, provvederà a trasmettere copia dell'atto di nomina al CTU nei successivi quattro giorni.
Il consulente di parte, in ogni caso, non può essere nominato dopo l'inizio delle operazioni peritali.
Il medico dell'INPS può presenziare senza nessuna autorizzazione, è sufficiente che documenti tale sua qualità esibendo il tesserino.
In ogni caso possono presenziare alle operazioni gli avvocati delle parti, ma non all'atto della visita medica, alla quale possono partecipare solo i CTP.
Il CTU deve redigere il verbale delle attività svolte all'atto della visita peritale, indicando la presenza dei difensori e dei CTP, acquisendo la sottoscrizione dei presenti.

3. Mancata presentazione della parte alla visita peritale

Se l'assenza del periziando è giustificata da certificazione sanitaria tempestivamente depositata, attestante l'impedimento per motivi di salute, il CTU è tenuto a fissare una nuova convocazione a visita da comunicare alle parti, senza chiedere autorizzazione al Giudice.

In altri casi di impedimenti ostativi, sarà cura dell'avvocato della parte chiedere autorizzazione al Giudice per una seconda convocazione, dando avviso al CTU.

Se la seconda convocazione non consente di rispettare i termini assegnati dal Giudice, il CTU deve presentare istanza di proroga indicando le ragioni della richiesta.

Se l'assenza non è giustificata, il CTU deve restituire i fascicoli, rappresentando la circostanza della mancata presentazione a visita del periziando.

4. Visita domiciliare

La richiesta di visita domiciliare dovrà essere effettuata mediante certificazione attestante l'intrasportabilità del periziando, e ciò anche quando tale richiesta venga depositata successivamente all'udienza di giuramento.

Qualora il consulente ritenga che tale certificazione attesti uno stato di intrasportabilità dovrà chiedere autorizzazione di visita domiciliare al Giudice.

Se invece non ritenga giustificata la richiesta di visita domiciliare procederà con lo svolgimento delle operazioni peritali nella sede già indicata.

5. Documentazione medica

Il CTU deve redigere l'elaborato peritale valutando tutta la documentazione sanitaria depositata nel fascicolo telematico, nonché quella depositata successivamente alla data del ricorso ed autorizzata dal Giudice alla prima udienza.

Il CTU può altresì valutare la certificazione sanitaria di data successiva depositata dopo il giuramento e fino all'inizio delle operazioni peritali, senza alcuna ulteriore autorizzazione.
Il CTU non può valutare e acquisire documentazione sanitaria esibita spontaneamente nel corso delle operazioni peritali.
Qualora il CTU necessiti di ulteriori visite specialistiche, inerenti a patologie già documentate, ha facoltà di chiedere nuovi accertamenti; qualora tali referti richiedano tempi più lunghi rispetto ai termini assegnati dal Giudice, il CTU dovrà inoltrare al Giudice apposita istanza di proroga.

6. Decesso del ricorrente

Nel caso di decesso del ricorrente dopo l'udienza di giuramento il CTU deve rimettere gli atti al Giudice nell'attesa di determinazioni a seguito dell'eventuale costituzione in giudizio degli eredi.
Solo in seguito al provvedimento del Giudice il CTU può procedere con una consulenza sugli atti, fissando se necessario una nuova convocazione da comunicare alle parti.

7. Trasmissione bozza di consulenza

Entro il termine indicato nell'ordinanza del Giudice il CTU dovrà inviare a mezzo PEC la bozza di perizia alle parti ed attendere le eventuali osservazioni sino alla data all'uopo concessa.
Scaduti i termini per le osservazioni delle parti, il CTU dovrà depositare nel fascicolo telematico la perizia definitiva, mediante gli appositi programmi di deposito telematico.

8. Consulenza definitiva

Il CTU, nella redazione della consulenza definitiva deve:

- rispettare i termini assegnati dal Giudice ed indicati nel verbale di giuramento, pena la riduzione del compenso di cui all'art 52 del DPR 115/02, nonché l'eventuale revoca dell'incarico;

- depositare contestualmente alla perizia, la prova della regolare comunicazione di inizio operazioni peritali all'Inps, nonché la prova della trasmissione della bozza alle parti;
- rispondere in maniera precisa, chiara e completa ai quesiti formulati dal Giudice ed indicati nel verbale di giuramento;
- indicare la data di decorrenza in modo chiaro ed inequivocabile;
- depositare unitamente alla perizia le eventuali osservazioni trasmesse dalle parti e la risposta del CTU;
- dare atto della mancata trasmissione di osservazioni delle parti.

Reggio Calabria 29 ottobre 2026

Il Presidente
Ordine Provinciale dei Medici
Dott. Pasquale Veneziano

Il Presidente
Consiglio Ordine Avvocati
Avv. Rosario Infantino

La Presidente della II Sez.
Civile Lavoro - Previdenza
Dott.ssa Antonella Stilo

Il Presidente
Tribunale di Reggio Calabria
Dott. Giuseppe Campagna